

COMUNE DI CAMPODOLCINO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di spolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art.2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo ed Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dall'articolo 113 del T.U. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASN.

Art.3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti connessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art.4

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONI E OBITORI

Art. 5

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente o qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente di Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R: 13.02.1964, n. 185, anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

Capo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONI E OBITORI

Art.6

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7

Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro viene effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 8.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere.

Art. 8

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali, di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune del decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dell'Unità Sanitaria Locale competente per Comune di partenza.

5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 9

Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8 lettera a) e lettera e), sub 1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Il Comune si riserva di procedere alla richiesta di rimborso delle spese di cui sopra nei confronti dei parenti e/o eredi.

Art. 10

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al precedente art. 9;
 - d) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 17/1;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nei casi individuati dal successivo art. 13;
 - f) l'inumazione in campo comune, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune, se proveniente da esumazione collegata ad una contemporanea inumazione;
 - h) la cremazione, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'organo competente, come di seguito elencate (ALLEGATO A alla delibera G.C. n. 92 del 21/08/2007):

PARTE I: CONCESSIONI CIMITERIALI

| | |
|--|----------------|
| 1. Concessione in uso di un loculo per anni uno (provvisorio) | Euro 80,00 |
| 2. Concessione in uso per anni 30 di un loculo situato alla 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a fila, a cominciare dal basso | Euro 1.200,00 |
| 3. Concessione in uso per anni 30 di un loculo situato alla 4 ^a e 5 ^a fila, a cominciare dal basso | Euro 1.000,00 |
| 4. Concessione in uso e possesso per anni 50 di un lotto rettangolare di mq.12 con fronte di mt.3, con un numero massimo di 2 lotti per singola cappella con possibilità di rinnovo alla scadenza in base alle condizioni e tariffe in vigore al momento della richiesta | Euro 15.000,00 |
| 5. Concessione in uso e possesso per anni 99 di un lotto rettangolare di mq.12 con fronte di mt.3, con un numero massimo di 2 lotti per singola cappella con possibilità di rinnovo alla scadenza in base alle condizioni e tariffe in vigore al momento della richiesta | Euro 30.000,00 |
| 6. Concessione in uso di cella ossaria per anni 30 (con cassetta) | Euro 220,00 |
| 7. Concessione in uso di cella ossaria per anni 30 (senza cassetta) | Euro 200,00 |
| 8. Area compresa tra due lotti di mq.2.00 con fronte di mt.0,50 in caso di singola cappella edificata su due lotti | Euro 3.000,00 |
| 9. Tariffa <i>forfettaria</i> annua da pagarsi anticipatamente per la somministrazione dell'energia elettrica ad ogni lampada votiva da 1,5 watt | Euro 15,00 |
| 10. Concessione in uso per anni 30 di un loculo per urna cineraria | Euro 700,00 |

PARTE II: DIRITTI CIMITERIALI

| | | |
|---|------|--------|
| Inumazione | Euro | 180,00 |
| Esumazione ordinaria | Euro | 160,00 |
| Esumazione straordinaria a richiesta di privati o dell'Autorità Giudiziaria | Euro | 350,00 |
| Tumulazione | Euro | 100,00 |
| Tumulazione urna cineraria | Euro | 60,00 |
| Estumulazione ordinaria | Euro | 100,00 |
| Estumulazione straordinaria a richiesta di privati o dell'Autorità Giudiziaria | Euro | 150,00 |

Non sono soggette a pagamento le esumazioni che avvengano contestualmente a nuove inumazioni (art. 42, comma 3, del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con d.C.C. n. 13/2003, come modificato con d.C.C. n. 5/2004).

Art. 11

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie, che avvengono contestualmente a nuove inumazioni, sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni ordinarie e straordinarie, nel caso di salma di persona indigente, sono eseguite gratuitamente.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie e le esumazioni ordinarie, tranne il caso di cui ai commi precedenti, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2701, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
4. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato sulla scorta delle informazioni assunte e delle quali comunque si disponga, in base alla composizione del nucleo familiare e della situazione economica degli interessati.
5. Il Comune si riserva di procedere alla richiesta di rimborso delle spese di cui sopra nei confronti dei parenti e/o eredi.
6. Le tariffe applicative sono determinate con delibera della Giunta.

Art. 12

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona conosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Il trasporto fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18.06.1932, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 14

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 15

Trasporti a pagamento e gratuiti

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, tranne quanto previsto al punto b) e quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 9, la sosta lungo il percorso;

b) gratuiti ed in modo decoroso, a carico del Comune, nel caso di trasporto di cadaveri appartenenti a famiglie riconosciute in stato di indigenza o di bisogno, secondo le modalità di cui al precedente art. 9.

2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

Art. 16

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2. L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora di decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 17

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 18

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 19

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 20

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 21

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 7.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Art. 22

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 23

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 24

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Art. 25

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

TITOLO II CIMITERI

Capo I CIMITERI

Art. 26

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 33 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.07.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:
- a) Campodolcino (detto anche "Cimitero Centro");
 - b) Fraciscio;
 - c) Starleggia.

2. Nel cimitero di Starleggia si dà corso al ricevimento delle salme esclusivamente dal giorno 15 aprile al giorno 05 (cinque) novembre di ogni anno; negli altri periodi dell'anno le salme degli aventi diritto saranno tumulate presso il cimitero di Campodolcino.

Art. 27

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. La vigilanza sui cimiteri spetta al Sindaco.
3. Il Comune provvede alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della legge 08.06.1990, n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale comunale incaricato di funzioni cimiteriali.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
6. Non è ammessa la posa di lapidi, monumenti, urne ed altri manufatti al di fuori degli spazi riservati; eventuali opere difformi già esistenti dovranno essere rimosse, previa diffida, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 28

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. La zona di inumazione delle salme dei defunti non-benedetti viene individuata, nel Cimitero Centro, nell'area fino ad ora riservata agli "Angioletti", situata davanti ai loculi del lato "Acero"; per i cimiteri di Fraciscio e Starleggia l'idonea area di inumazione verrà individuata successivamente, in occasione dell'inumazione della prima salma di defunto non-benedetto.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 29

Ricevimento di salme e resti mortali nei cimiteri e nei reparti speciali

1. Nel Cimitero Centro ed in quelli siti nelle frazioni, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza, nonché, compatibilmente con la ricettività dei cimiteri, da accertarsi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, i cadaveri dei loro discendenti;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo; sono accolte, inoltre, le salme dei coniugi di persone già ospitate nei suddetti cimiteri.
 3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.
 4. Con il parere favorevole della Giunta possono essere accolte le salme di persone che si sono distinte per meriti speciali nei confronti della comunità di Campodolcino.

Art. 30

Casi di ammissione condizionata nei cimiteri

1. Nei cimiteri sono accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, previa verifica da effettuarsi all'inizio di ogni anno da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, le salme delle persone che abbiano risieduto nel Comune.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 31

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero possono essere previste aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e dal successivo art. 32.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 32

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nell'elaborazione del piano il responsabile dell'Ufficio Tecnico dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nel Comune sulla base dei dati dell'ultimo decennio;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune,
 - b) cellette ossario;
 - c) loculi;

- d) ossario comune,
 - e) cinerario comune;
 - f) nicchie cinerarie.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 33

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione ordinaria sono della durata di almeno 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento.
2. Nel caso sia d'obbligo l'inumazione di salma in doppia cassa, ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è obbligatorio l'uso di casse di legno contenenti casse in materiale biodegradabile denominato MATER-B1, di cui al D.M. 01/02/1997 e D.M. 09/07/2002, o di casse metalliche contenenti quelle di legno. E' fatto quindi divieto alle ditte di Pompe Funebri di utilizzare feretri in doppia cassa composti da cassa di legno esterna e cassa metallica interna.
3. L'Ufficio di Stato Civile, precedentemente all'atto del trasporto di salma in doppia cassa dall'esterno del Comune ai cimiteri di Campodolcino, dovrà informare le ditte di Pompe Funebri incaricate del trasporto delle prescrizioni contenute nel precedente comma 2.
4. Nel caso citato al precedente comma 2 di uso di cassa doppia (cassa esterna metallica e cassa interna in legno), l'inumazione sarà effettuata dagli operatori del Servizio Cimiteriale posando nella fossa in terra la sola cassa interna in legno, o entrambe le casse avendo cura di scoperchiare la cassa metallica esterna.
5. Nel caso non sia rispettato quanto indicato al precedente comma 2, il feretro potrà non essere accettato nei cimiteri comunali.

Art. 34

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, costituito da materia resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. a richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'istallazione, in sostituzione del cippo, di un **copritomba** di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, avente le seguenti misure massime: lunghezza cm. 160 - larghezza cm. 70 - spessore cm. 20, e/o di una **lapide** di altezza non superiore a cm. 100 (compreso lo spessore della lastra copritomba su cui viene eventualmente appoggiata la lapide) dal piano di campagna.
3. L'istallazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 35

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 7, commi 8 e 9, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 36

Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria è ammessa, in via eccezionale, qualora siano in corso lavori cimiteriali indispensabili per la inumazione o tumulazione definitiva.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai diciotto mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di trenta mesi.
3. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune.
4. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 37

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, e cioè di almeno dieci anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di febbraio a quello di novembre.
3. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 38

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del responsabile dell'Ufficio Tecnico autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale.

Art. 39

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Trattandosi di cimiteri montani, le esumazioni straordinarie si possono effettuare anche nei periodi diversi da quelli stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della A.S.N. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 40

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o degli ordini di servizio.
5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non si è provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 41

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in tumulazione privata mediante collocamento in cella ossaria.

Art. 42

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Ragioneria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 43

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o altrimenti, alienarli.

2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il quarto grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V

CREMAZIONE

Art. 44

Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 45

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art.79, comma 1, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art. 46

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, o in caso di scadenza di contratto per urna cineraria e mancato rinnovo dello stesso, le ceneri vengono

disperse nel cinerario comune, individuato, per ognuno dei tre cimiteri comunali, nell'ossario comune.

Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 47 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 48 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.

Art. 49 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Art. 50 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 51

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere preventivamente approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, ochi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse le citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente siano state introdotte nel cimitero.

Art. 52

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha piantati e deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. I fiori ornamentali posti in tutti i locali chiusi o sotterranei dei cimiteri non devono essere naturali, ma di materiale plastico, ceramico, vitreo, metallico o comunque di materiale inerte e non decomponibile, e non rilascianti gas maleodoranti o tossici.

Art. 53

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. I provvedimenti d'ufficio di cui al precedente comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 54

Sepulture private

1. Nei cimiteri comunali, date le loro caratteristiche di cimiteri di montagna di ridotte dimensioni, non è prevista la concessione di sepolture private, se non nei casi previsti al comma 2.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano, nel solo cimitero di Campodolcino (Cimitero Centro), ossarietti e nicchie per singole urne cinerarie e, in tutti i

cimiteri, la posa in appositi spazi delimitati, di lapidi commemorative di defunti privi di sepoltura individuale.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285 per le tumulazioni ed estumulazioni.

5. La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

8. In particolare, l'atto di concessione deve contenere:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- la/e persona/e concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggette la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 55

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. Aree per cappelle ed edicole, denominate anche tombe o cappelle di famiglia: la durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) o 99 (novantanove).

3. Colombari o loculi individuali: la durata è fissata in anni 30 (trenta), in via provvisoria la durata è di anni 1 (uno).

4. Nicchie ossario individuali, denominate anche celle ossarie, per la raccolta di resti mortali: la durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta).

5. Posti in terra per tombe individuali private ad inumazione: la durata della concessione è fissata in anni 20 (venti).

6. Loculo per urna cineraria: la durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta).

7. Nell'atto di concessione sarà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

8. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quello occorrente, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa rapportato al periodo.

Art. 56

Modalità di concessione

1. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione; il 50% delle nicchie per urne cinerarie è riservato ai residenti del Comune di Campodolcino.

2. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli

interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

4. Qualora, per qualsiasi ragione, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 57

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 54, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al sesto grado.

3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

4. Il concessionario può usare della concessione, nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 58

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Capo II

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 59

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al Concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 60

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55, penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione, di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni obbligo previsto dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio.

Art. 61

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 62

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 55, senza che entro il termine perentorio di novanta giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 63

Mappa

1. Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino alla prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 64

Annotazioni su mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto;
 - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - c) gli estremi del titolo costitutivo;
 - d) la natura e la durata della concessione;
 - e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri, dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 65

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 66

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 67

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 68

Regolamento speciale di polizia mortuaria

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del “Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 69

Rinvio dinamico – Pubblicità – Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate, alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, nell’attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di legge.

2. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all’inizio della sua ripubblicazione all’albo pretorio, che deve avvenire, a norma dello statuto comunale, dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione.

- Il presente regolamento composto da n. 69 articoli (per totali n. 21 pagine) è stato approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 26.11.2007, esecutiva.